

Alla Coordinatrice
della Commissione paritetica docenti/studenti,
Prof. Luciana De Grazia

la segnalazione n. 1 prot. n. 2982 del 07/10/2020 inviata al mio indirizzo di posta elettronica istituzionale dalla Prof. Laura Lorello in qualità di Coordinatrice del corso di studi in Giurisprudenza suscita al contempo da un lato sorpresa, dall'altro disappunto e indignazione.

La sorpresa si lega alla circostanza dei riscontri numerosi e molto positivi alla didattica svolta e, più in generale, al clima di grande partecipazione ed entusiasmo dei ragazzi che seguono le mie lezioni. Il disappunto e l'indignazione scaturiscono sia dalla deliberata crudezza e veemenza dei termini utilizzati dal segnalante, sia dalla circostanza che lo stesso, in diversi passaggi della segnalazione, non parli a nome personale quanto piuttosto a nome di una non meglio precisata collettività di soggetti dei quali appare farsi portavoce. Tale atteggiamento è tanto più estremo quando, in diversi dei passaggi sopra citati, esplicitamente si riferisce alla totalità degli studenti! Il segnalante quindi include in questo novero anche quegli studenti che nelle sessioni di esami dell'AA 2019/2020 hanno superato l'esame finale con una valutazione superiore o uguale a 25/30 (il 61% di coloro i quali hanno sostenuto gli esami sono risultati promossi e il 31% hanno avuto un voto superiore a 25/30)! Aggiungo anche che nella sessione estiva, quella più numerosa in quanto si colloca a valle del corso svolto, il 70% ha superato la prova orale e di questi il 43% con una valutazione superiore o uguale a 25/30).

Venendo al merito della segnalazione, nonostante mi venga chiesto solo di esplicitare il peso che io attribuisco alla prova in itinere nella valutazione complessiva dell'esame finale, ritengo opportuno prendere posizione su tutte le questioni indicate nel verbale per respingerle puntualmente in ragione della loro palese infondatezza.

In primo luogo, va segnalata la mancata consapevolezza nel segnalante della differenza istituzionale di ruoli tra docente ed esaminando per un verso, e delle regole alle quali è sottoposto il processo di valutazione per l'altro.

Tale inconsapevolezza è evidente in diversi passaggi quali:

1. *"Lasciano poca libertà di parola, di intervenire"*
2. *"Si è attestata anche una notevole differenza tra le domande poste ad alcuni studenti piuttosto che ad altri: ad alcuni domande estremamente semplici, ad altri estremamente difficili, senza alcuna ponderazione"*
3. *"è stato attestato che, ad alcuni studenti viene riconosciuto l'esito della prova in itinere precedentemente svoltasi e, di conseguenza non viene o viene chiesta quella determinata parte di materia, mentre per altri studenti di ciò non se ne tiene assolutamente conto, facendo così delle differenze/discriminazioni"*
4. *"Bocciano con estrema facilità"*
5. *"Numeri elevati di studenti bocciati"*

Tutte le contestazioni sopra sollevate sono frutto di quell'equivoco concettuale e di quella confusione di ruoli di cui sopra; in particolare:

1. agli studenti viene riconosciuta piena libertà di parola nel rispondere alle domande loro rivolte; ovviamente, ciò non può in alcun modo comportare che il docente debba ascoltare per un tempo stabilito autoreferenzialmente dallo studente ciò che questo ritiene di volere esporre in risposta alla domanda. In talune circostanze, la fondatezza di una argomentazione, di un concetto o di un pensiero può emergere da poche parole proferite

anche perché non sempre è necessaria una argomentazione articolata per esprimere un dato concetto o per rispondere ad una domanda;

2. è vero che le domande di esame siano differenziate ma ciò dipende dalla vastità degli argomenti trattati nel Corso che, non a caso, è un insegnamento propedeutico rispetto ad altri. Preme altresì precisare che:- non è affatto fondato il dubbio implicitamente sottostante la segnalazione ossia che questa differenza derivi da un intento deliberatamente e preordinatamente ostile nei confronti di alcuni e favorevole nei confronti di altri. A tale riguardo, per aiutare il segnalante a meglio orientarsi, si suggerisce di prendere visione della Scheda di Trasparenza del Corso con particolare riguardo alla sezione *"Risultati di apprendimento attesi"*. In dettaglio, un elemento utile a fugare eventuali misinterpretazioni relative alla impostazione dell'esame è rappresentato dall'ultimo capoverso, il quale recita alla lettera: *"Acquisizione di capacità adeguate per sviluppare nuove competenze e per aggiornare quelle possedute, in relazione all'evoluzione e alla variabilità del quadro normativo, avvalendosi degli strumenti logici, tecnologici e degli orientamenti della dottrina e della giurisprudenza. Acquisizione di capacità di approfondimento delle tematiche giuridico-sociali, anche in vista di un eventuale percorso formativo post universitario"*. Tale risultato atteso, che deve inevitabilmente rappresentare oggetto della valutazione, è relativo ad una comprensione della materia che deve necessariamente andare oltre la semplice somma dei singoli argomenti trattati, per convergere, viceversa, verso una comprensione olistica degli stessi, attesa la natura fondativa degli argomenti trattati nel Corso nei riguardi di buona parte degli altri insegnamenti di diritto che lo studente dovrà affrontare. A ciò occorre aggiungere come:
 - a. l'esame non possa di certo consistere in una sequenza preordinata e fissa di domande;
 - b. ciascun esame, pur qualora partisse da una medesima domanda formulata, possa ovviamente evolvere lungo traiettorie personalizzate per ciascuno studente in ragione delle risposte che lo stesso fornisce alle domande ad esso rivolte.
3. La contestazione relativa al riconoscimento discrezionale della prova in itinere è anch'esso destituito di fondamento in quanto, al contrario, si tiene conto dell'esito della prova *in itinere* per ciascuno studente che ad essa ritenga di sottoporsi e, in caso di esito positivo, essere affrancato di una parte consistente della materia. A tale riguardo, per una maggiore intelligenza dell'argomento trattato, si invita nuovamente a volere prendere visione della Scheda di Trasparenza del Corso, con particolare riguardo alla sezione *"Valutazione dell'apprendimento"*. Ancora una volta, l'ultimo capoverso contiene informazioni utili alla comprensione delle modalità alle quali si ispira la valutazione dello studente per come di seguito riportato: *"La valutazione della prova in itinere segue lo schema di valutazione di cui sopra (eccellente, molto buono, ecc.) ed incide sul voto finale in una misura non superiore al 50%, in relazione alla parte di programma effettivamente oggetto della prova medesima. In ogni caso nell'esame orale finale lo studente dovrà ottenere almeno la sufficienza. Lo studente potrà comunque rinunciare all'esito della prova intermedia, sostenendo l'esame finale sull'intero programma"*. Alcuni elementi, contenuti nel periodo sopra riportato, sono particolarmente utili per comprendere l'impostazione dell'esame:
 - a. La prova *in itinere* non ha un valore univocamente preordinato ad essa assegnabile se non in termini di massima incidenza consentita ai fini della valutazione finale complessiva, pari al 50% della valutazione complessiva e non può quindi applicarsi un criterio ispirato ad un determinismo algebrico nell'assegnare il voto finale che peraltro non consentirebbe quei discostamenti *in melius* rispetto alla valutazione

della prova *in itinere* quando lo studente dimostra una padronanza ben maggiore di quella dimostrata al momento della suddetta prova.

- b. Qualunque sia l'esito della prova *in itinere*, nell'esame **orale** lo studente dovrà ottenere almeno la sufficienza per potere superare l'esame. Tale clausola è ispirata alla circostanza che, sebbene la prova *in itinere* possa rappresentare un ausilio per gli studenti, in nessun modo lo studente deve essere indotto a ritenere che la materia possa essere oggetto di uno studio e di una comprensione parziale o frammentaria; al contrario come esplicitato nella Scheda di Trasparenza e come imposto dalla natura degli argomenti trattati, l'esame deve valutare la piena, organica e matura comprensione dell'intera materia e non solamente di una sua parte, quella complementare a quanto oggetto della prova *in itinere*. E questo anche al fine di scoraggiare uno studio superficiale a chi ha conseguito una valutazione elevata nella prova *in itinere*.
4. L'affermazione relativa alla estrema facilità con la quale gli studenti vengano bocciati è anch'essa totalmente destituita di fondamento se riferita ad una scarsa attenzione nella valutazione degli studenti. Qualora sia riferita al numero ritenuto elevato di studenti che non superano l'esame si veda il punto successivo;
5. Per quanto riguarda i "*numeri elevati di studenti bocciati*", non è data evidenza di quale sia il riferimento che il segnalante adotta per qualificare i numeri né quale sia la fonte dei numeri ai quali lo stesso fa riferimento. In questa sede non si intende chiaramente disquisire sui contenuti formativi del Corso né sulla sua collocazione curriculare all'interno del più generale percorso formativo in quanto questa non è la sede appropriata; e tuttavia, non si può tacere sull'impegno che il Corso richiede che i discenti mettano per potere superare l'esame per diversi ordini di ragioni:
 - a. si tratta di un insegnamento annuale fondamentale, con il quale gli studenti si confrontano nel loro primo anno di studio universitario;
 - b. consiste in un programma molto vasto che affronta molteplici argomenti complessi che sono, per di più, a fondamento di molti altri insegnamenti per i quali è dichiarato propedeutico;
 - c. si compone di argomenti differenti e, al contempo, complementari, dei quali lo studente deve avere padronanza, nessuno escluso;
 - d. tra i risultati di apprendimento attesi non a caso sono annoverati "*Acquisizione di capacità adeguate per sviluppare nuove competenze e per aggiornare quelle possedute*" e "*Acquisizione di capacità di approfondimento delle tematiche giuridico-sociali, anche in vista di un eventuale percorso formativo post universitario*". Tali obiettivi formativi comportano inevitabilmente la richiesta di uno sforzo non di poco conto da parte degli studenti che va ben oltre uno studio meramente nozionistico della materia.

Preme, in ultimo, formulare alcune considerazioni di carattere generale.

Da un lato, emerge la possibilità di una erronea interpretazione del concetto di esame da parte del segnalante che sembra evidente dalla contestazione stessa secondo la quale appare che l'esame dovrebbe essere una sorta di valutazione ragionieristica del grado di apprendimento del discente, deterministicamente comune (in termini di domande rivolte) tra tutti gli studenti. Il buon senso da un lato e la Scheda di Trasparenza dall'altro testimoniano come ciò non possa essere e, come viceversa, l'esame debba mirare a dimostrare non solo le nozioni apprese, ma anche il livello della capacità di sviluppare nuove competenze e di approfondimento delle tematiche trattate da parte degli studenti. Dall'altro, il segnalante pare confondere l'impegno che l'insegnamento richiede agli

studenti con il processo di valutazione dello stesso. In particolare, l'impegno che l'insegnamento richiede agli studenti va oltre uno studio puramente nozionistico, per quanto impegnato, per trasformarsi, al contrario, in un processo di apprendimento e comprensione di una disciplina che è a fondamento di buona parte degli insegnamenti futuri nei quali il discente si imbatte oltre a gettare le basi del diritto stesso. Ciò che deve risultare sfidante è pertanto l'insegnamento in quanto tale piuttosto che l'esame ad esso associato, il quale ne rappresenta una naturale e coerente conseguenza.

Cordialmente

